Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **Roma - Giovedì, 22 novembre 1928 - Anno VII** — **Numero 272**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2939.**

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. **2450.**

Istituzione del Comitato per la sperimentazione agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 1° febbraio 1924, n. 27, concernente l'organizzazione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 febbraio 1924, n. 48, concernente le norme per il funzionamento del Consiglio anzidetto;

Visto il R. decreto 14 febbraio 1926 (registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio successivo, registro 2 Economia nazionale, foglio 156), concernente la sostituzione dell'art. 1 del citato R. decreto 30 dicembre 1923;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314, concernente il passaggio delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnico-professionale dalla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale a quella del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che la 1ª Sezione del Consiglio anzidetto aveva competenza, oltre che in materia di istruzione agraria, forestale e veterinaria, anche in materia di sperimentazione agraria;

Ritenuto che, in conseguenza del trasferimento delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnico-professionale alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e della creazione di apposito Consiglio per l'istruzione tecnico-professionale, occorre ora provvedere, per la sperimentazione, alla sostituzione del Consiglio per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (1ª Sezione) con altro analogo organo avente sede presso il Ministero dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni, relative alla sperimentazione agraria, già assegnate al Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (1ª Sezione), sono deferite al Comitato per la sperimentazione agraria, istituito a norma del presente decreto presso il Ministero dell'economia nazionale.

Oltre alle attribuzioni di cui sopra, il Comitato per la sperimentazione agraria avrà anche quella di dar parere sui programmi di attività degli istituti sperimentali e sulle relazioni annuali dei medesimi, e su tutti gli altri argomenti relativi alla sperimentazione agraria, sui quali il Ministro per l'economia nazionale creda di interpellarlo.

Art. 2.

Il Comitato per la sperimentazione agraria è composto:

a) del Ministro per l'economia nazionale o, in sua vece, del Sottosegretario di Stato per i servizi dell'agricoltura, che lo presiede;

b) del direttore generale dell'agricoltura, che ne è il vice-presidente;

c) del direttore capo della divisione alla quale sono attribuiti i servizi relativi alla sperimentazione agraria nel Ministero;

d) di tre direttori ordinari di istituti scientifici di sperimentazione agraria, governativi;

e) di un direttore ordinario di istituto scientifico di sperimentazione agraria, non governativo.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) appartengono di diritto al Comitato. Quelli di cui alle lettere *d*), *e*) vengono scelti dal Ministro, restano in ufficio tre anni e possono essere confermati. Sia gli uni che gli altri hanno voto deliberativo.

Il Ministro ha facoltà di chiamare volta per volta a far parte del Comitato anzidetto, come membri aggregati e con voto consultivo, persone estranee al Comitato stesso, quando lo stimi opportuno per la trattazione di argomenti speciali.

Il Comitato, in assenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, è presieduto dal vice-presidente.

Art. 3.

La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario del Ministero, designato dal Ministro.

Art. 4.

Salvo casi di urgenza, il Comitato è convocato almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

All'avviso di convocazione viene unito l'ordine del giorno delle materie da trattare con l'indicazione dei rispettivi relatori.

All'ordine del giorno potranno, in caso di urgenza, essere aggiunti altri argomenti, su richiesta dell'Amministrazione.

Art. 5.

Lo studio di ciascun argomento, posto all'ordine del giorno, è affidato ad uno o più componenti il Comitato, i quali presentano, di regola, una relazione scritta, che deve essere depositata, insieme con tutti i documenti relativi, alla segreteria del Comitato, prima della riunione, e che è possibilmente distribuita ai componenti il Comitato stesso.

Non possono essere nominati relatori i membri che siano direttori o amministratori dell'istituto interessato nell'affare o che abbiano rapporti di parentela o di affinità con le persone di cui il Comitato deve occuparsi.

Art. 6.

Nei casi di esame di atti di concorso o di promozione, spettante al Comitato, dovrà sempre essere data lettura in adunanza della intera relazione della Commissione giudicatrice.

Quando, su proposta di uno o più dei suoi membri, il Comitato ritenga contestabile l'operato della Commissione giudicatrice, la discussione e la deliberazione definitiva in proposito è rinviata ad una seduta successiva. In tal caso tutti gli atti di concorso o promozione, durante l'intervallo che decorre da una seduta all'altra, sono depositati presso la segreteria del Comitato, affinchè tutti i membri di esso possano prenderne visione. L'ordine del giorno della seduta, nella quale avrà luogo la discussione sugli atti del concorso o della promozione contestati, è trasmesso a ciascun componente del Comitato almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 7.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi, salvo i casi in cui, per disposizione speciale, sia diversamente stabilito.

Tutte le votazioni, riferentisi a persone, hanno luogo a scrutinio segreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 140. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **2940**.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. **2465**.

Autorizzazione al comune di Pentima a modificare la propria denominazione in quella di « Corfinio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista l'istanza in data 9 marzo 1928, con cui il podestà di Pentima, in esecuzione della propria deliberazione 10 settembre 1927, ha chiesto l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Corfinio »;

Visto il parere favorevole espresso della Reale commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Aquila, in data 23 gennaio 1928;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pentima, in provincia di Aquila, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Corfinio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 155. — SIROVICH

Numero di pubblicazione **2941.**

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. **2466.**

Autorizzazione al comune di Incisa Belbo a modificare la propria denominazione in « Incisa Scapaccino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'istanza 22 luglio 1928, con cui il podestà di Incisa Belbo, in esecuzione della propria deliberazione 21 luglio 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « Incisa Scapaccino »;

Veduto il parere favorevole espresso dalla Deputazione provinciale di Alessandria con la deliberazione 4 agosto 1928;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Incisa Belbo, in provincia di Alessandria, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Incisa Scapaccino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 156. — SIROVICH

Numero di pubblicazione **2942.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **2471.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siamaggiore e Zerfaliu ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Solarussa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1453, col quale i comuni di Solarussa, Siamaggiore e Zerfaliu sono stati uniti in uno solo denominato Solarussa;

Visto il rapporto del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, col quale si propone che per tutto il territorio del comune di Solarussa funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Ritenuto che concorrono circostanze atte a giustificare l'invocato provvedimento;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Siamaggiore e Zerfaliu sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Solarussa è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Solarussa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 160. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2943.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **2472.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pau, Zeppara e Curcuris ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ales.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 maggio 1927-V, n. 902, col quale i comuni di Ales, Pau, Zeppara e Curcuris venivano riuniti in uno solo denominato Ales;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Ales funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pau, Zeppara e Curcuris sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio di Ales è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Ales.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 161. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2944.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **2473.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ollasta Usellus, Bannari Usellus ed Escovedu.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1652, col quale i comuni di Ollasta Usellus, Bannari Usellus ed Escovedu sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Usellus;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Usellus rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ollasta Usellus, Bannari Usellus ed Escovedu;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ollasta Usellus, Bannari Usellus ed Escovedu sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 162. — Casati.

Numero di pubblicazione **2945.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **2474.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Zeddiani ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Vero Milis.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1653, col quale i comuni di San Vero Milis e Zeddiani venivano riuniti in uno solo denominato San Vero Milis;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di San Vero Milis funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Zeddiani è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Vero Milis è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di San Vero Milis.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 163. — Casati.

Numero di pubblicazione **2946.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **2475.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Baratili San Pietro e Nurachi ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Riola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1701, col quale i comuni di Riola, Baratili San Pietro e Nurachi sono stati riuniti in uno solo denominato Riola;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Riola funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Baratili San Pietro e Nurachi sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Riola è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Riola.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 164. — Casati.

Numero di pubblicazione **2947.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **2476.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Sili, Donigala Fenughedu, Massama e Nuraxinieddu.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1927-V, n. 1910, col quale i comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Sili, Donigala Fenughedu, Massama e Nuraxinieddu sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Oristano;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Oristano, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Sili, Donigala Fenughedu, Massama e Nuraxinieddu;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Santa Giusta, Palmas Arborea, Sili, Donigala Fenughedu, Massama e Nuraxinieddu sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 165. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2948.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2483.

Modifica dell'art. 21 dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, con il quale è concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
Visto il Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049, con il quale è approvato il nuovo testo dello statuto della Confederazione medesima;
Vista la domanda, prodotta in data 25 luglio 1928 dalla Presidenza della Confederazione, ed intesa ad ottenere la approvazione della modifica dell'art. 21 dello statuto confederale, deliberata dall'assemblea generale nell'adunanza del 22 giugno 1928;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la modifica dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049.
Il primo ed il secondo comma dell'art. 21 dello statuto suddetto sono, perciò, sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio direttivo è composto di 74 membri ed è eletto ogni anno dall'assemblea generale.

« Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio direttivo i presidenti dei Comitati regionali di cui all'art. 44 ed i presidenti delle seguenti Associazioni nazionali unitarie:

« Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia;

« Associazione nazionale fascista dirigenti di aziende industriali;

« Federazione nazionale fascista aziende industriali municipalizzate;

« Federazione nazionale fascista delle cooperative industriali ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 171. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2949.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° novembre 1928, n. 2484.

Proroga del termine per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte provinciali e comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare per l'anno 1929 l'applicazione delle norme per la riduzione delle eccedenze di sovrimposte sui terreni e sui fabbricati;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 1, primo e terzo comma, del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2045, riguardanti l'inizio della riduzione delle eccedenze di sovrimposta comunale e provinciale sui terreni e sui fabbricati, sono prorogate al 1° gennaio 1930.
Resta ferma la facoltà data ai Comuni ed alle Provincie col secondo comma dell'articolo stesso di mantenere in applicazione la sovrimposta eccedente il secondo limite quando sia vincolata con delegazioni in pagamento di mutui contratti, salvo l'obbligo di ridurre la eccedenza oltre il detto limite in correlazione al graduale ammortamento dei mutui stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 172. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2950.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 2477.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Abbasanta, Norbello, Domusnovas Canales, Boroneddu, Tadasuni, Soddi e Zuri ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ghilarza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 giugno 1927-V, n. 1139, col quale i comuni di Ghilarza, Abbasanta, Norbello, Domusnovas Canales, Boroneddu, Tadasuni, Soddi e Zuri sono stati riuniti in uno solo denominato Ghilarza;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Ghilarza funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Abbasanta, Norbello, Domusnovas Canales, Boroneddu, Tadasuni, Soddi e Zuri sono soppressi.

La circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Ghilarza è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Ghilarza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 166. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2951.

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2485.

Uso delle decorazioni da parte degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 273, riguardante l'uso delle decorazioni per il personale militare, modificato dai Regi decreti 6 marzo 1927, n. 574, e 19 gennaio 1928, n. 150;

Visto il R. decreto 27 novembre 1927, n. 2297, che istituisce la medaglia al valore aeronautico, e il R. decreto 31 agosto 1928, n. 2098, che istituisce la medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 19 gennaio 1928, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali delle forze armate dello Stato debbono far uso, quando ne siano stati insigniti, soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della S.S. Annunziata;
2° decorazione dell'Ordine dei S.S. Maurizio e Lazzaro;
3° decorazione dell'Ordine militare di Savoia;
4° decorazione dell'Ordine civile di Savoia;
5° medaglia d'oro e d'argento al valor militare;
6° medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;
7° medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico;
8° medaglia d'oro e d'argento al valor civile;
9° medaglia commemorativa dell'indipendenza e l'unità d'Italia;
10° decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;
11° medaglia di bronzo al valor militare;
12° medaglia di bronzo al valor di marina;
13° medaglia di bronzo al valore aeronautico;
14° medaglia di bronzo al valor civile;
15° medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;
16° croce per anzianità di servizio;
17° decorazione dell'Ordine al merito del lavoro;
18° medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;
19° medaglia d'onore per lunga navigazione;
20° medaglia militare aeronautica di lunga navigazione aerea;
21° medaglia commemorativa della guerra italo-turca 1911-12 e delle campagne di « Libia »;
22° decorazione dell'Ordine coloniale della « Stella d'Italia »;
23° croce al merito di guerra;
24° medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918;
25° croce di guerra al valor militare;
26° medaglia a ricordo dell'unità d'Italia;
27° medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918;
28° medaglia commemorativa della Marcia su Roma.

« Di quest'ultima decorazione potranno fregiarsi quei militari che il 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo nelle forze armate dello Stato ».

Art. 2.

E' abrogato il disposto del n. 2 dell'art. 2 del R. decreto 6 marzo 1927, n. 574, mentre ha vigore il disposto del n. 1 dello stesso articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 173. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2952.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2486.

Varianti alle vigenti norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Visto il R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 31 marzo 1927, n. 553;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 3, 8 del R. decreto 31 gennaio 1926, n. 220, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — I primi avieri, avieri scelti e avieri con arruolamento volontario non possono contrarre matrimonio.

I sottufficiali e i militari di truppa in servizio di leva devono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero dell'aeronautica che potrà, all'uopo, delegare i Comandi di zona aerea territoriale.

Art. 2. — Per poter chiedere l'autorizzazione a contrarre matrimonio, tutti i sottufficiali, oltre ad essere di buona condotta, debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) categoria piloti: avere almeno 30 anni di età e 10 anni di servizio;

b) altre categorie: avere almeno 28 anni di età ed 8 anni di servizio.

Art. 3. — Il Ministero può concedere l'autorizzazione al matrimonio anche ai primi avieri, soltanto in caso di eccezionale gravità.

Art. 8. — Il Ministero può concedere — in deroga alle disposizioni di cui agli articoli precedenti — l'autorizzazione a contrarre matrimonio a quei sottufficiali d'ogni categoria che intendano regolarizzare una situazione di fatto di eccezionale gravità preesistente alla data del presente decreto, allo scopo di legittimare figli naturali.

Le domande devono essere presentate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 174. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2953.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1928, n. 2497.

Provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928-VII;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, anche mediante concessione, alla costruzione di ricoveri stabili, da assegnare alle persone rimaste senza tetto, in conseguenza dell'eruzione dell'Etna.

La spesa relativa, da stabilirsi d'accordo col Ministro per le finanze, graverà sui fondi già iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1928-29, e sarà considerata in aggiunta al limite generale di impegni da assumere nell'esercizio medesimo; e, nel caso di concessione, sul limite degli impegni consentiti per il corrente anno finanziario.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, le provvidenze strettamente necessarie per concorrere ad alleviare le conseguenze dei danni arrecati dall'eruzione dell'Etna alle proprietà private urbane e rustiche, nonchè alle opere ed agli edifici di pertinenza della Provincia e dei Comuni, ovvero di enti morali, e per quant'altro occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di L. 1,000,000, che viene inscritta al capitolo n. 31 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1928-29, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le impreviste, onde provvedere alla concessione di sussidi a favore di persone non abbienti danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928-VII.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 188. — CASATI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 ottobre 1928.
Obbligatorietà di alcune tabelle di normalizzazione deliberate dalla Commissione Suprema di difesa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione di materiali delle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 24 ottobre 1928;

Decreta:

Art. 1.

Sono rese obbligatorie le seguenti tabelle di normalizzazione per i disegni dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti o enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato:

Tabella « Unim » 83 del 12 luglio 1927 - Chiavette e linguette - Smussi degli spigoli delle chiavette e delle cave.

Tabella « Unim » 84 del 12 luglio 1927 - Chiavette diritte.

Tabella « Unim » 85 del 12 luglio 1927 - Chiavette incastrate.

Tabella « Unim » 86 del 12 luglio 1927 - Chiavette con nasetto.

Tabella « Unim » 87 del 12 luglio 1927 - Chiavette ribassate.

Tabella « Unim » 88 del 12 luglio 1927 - Chiavette ribassate con nasetto.

Tabella « Unim » 89 del 12 luglio 1927 - Chiavette concave.

Tabella « Unim » 90 del 12 luglio 1927 - Chiavette concave con nasetto.

Tabella « Unim » 91 del 12 luglio 1927 - Linguette diritte.

Tabella « Unim » 92 del 12 luglio 1927 - Linguette incastrate.

Tabella « Unim » 93 del 12 luglio 1927 - Linguette diritte con fori.

Tabella « Unim » 94 del 12 luglio 1927 - Linguette incastrate con fori.

Tabella « Unim » 95 del 12 luglio 1927 - Linguette - applicazioni generiche.

Tabella « Unim » 96 del 12 luglio 1927 - Linguette - applicazioni alle macchine utensili.

Tabella « Unim » 97 del 12 luglio 1927 - Linguette - applicazione alle turbopompe ed ai turboventilatori.

Tabella « Unim » 98 del 12 luglio 1927 - Linguette speciali per autoveicoli.

Tabella « Unim » 99 del 12 luglio 1927 - Linguette americane.

Tabella « Unim » 100 del 12 luglio 1927 - Linguette americane - applicazione alle macchine utensili.

Tabella « Unim » 101 de 12 luglio 1927 - Chiavette tangenziali - applicazione.

Tabella « Unim » 102 del 12 luglio 1927 - Chiavette tangenziali per collegamenti soggetti ad urti a direzione variabile - applicazioni.

Art. 2.

Le tabelle sono edite dal Comitato U.N.I.M. di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa, sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 3.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Le altre Amministrazioni, enti ed aziende di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni statali ed agli altri enti od aziende di cui all'art. 1, a partire dalla data del presente decreto, di attenersi alle tabelle di normalizzazione ivi elencate, nella fabbricazione, nelle ordinazioni, e nell'uso di chiavette, nonchè nella compilazione diretta di progetti di nuovi materiali e di esigere che le stesse tabelle siano applicate nella compilazione dei progetti per fornitura di materiali ad esse occorrenti.

Art. 5.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto, i progetti e disegni dei materiali già regolamentari che si commetteranno e si allestiranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse. Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio non esistenti nei magazzini e che saranno acquistate per sostituzioni, dovranno conformarsi alle predette tabelle.

Art. 6.

Quando gli allestimenti e le sostituzioni di cui al precedente articolo risultassero tecnicamente difficoltosi, sarà ammesso, in via provvisoria e non oltre il 1° gennaio 1930, l'acquisto da parte delle Amministrazioni statali, enti od aziende, di cui all'articolo 1, di chiavette non normalizzate.

Da tale data in poi, ogni qual volta Amministrazioni statali, enti od aziende a cui è devoluta l'osservanza delle prescrizioni precedenti debbano impiegare chiavette non nor-

malizzate, dovranno sollecitamente darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(149)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Ravenna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Mario Urbinati a segretario della dipendente Unione industriale fascista per la provincia di Ravenna;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del rag. Mario Urbinati a segretario dell'Unione industriale fascista per la provincia di Ravenna.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(165)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Sondrio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Battista Della Cagnoletta a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Sondrio;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Battista Della Cagnoletta a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Sondrio.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(166)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Napoli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Pasquale Grimaldi a segretario della dipendente Unione industriale fascista per la provincia di Napoli;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. avv. Pasquale Grimaldi a segretario dell'Unione industriale fascista per la provincia di Napoli.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(167)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Brescia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Luigi Cherubini a segretario della dipendente Unione industriale fascista per la provincia di Brescia;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Luigi Cherubini a segretario dell'Unione industriale fascista per la provincia di Brescia.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(168)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maria Sosic fu Antonio, nato a Trieste il 14 settembre 1878 e residente a Trieste, Opicina n. 283, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maria Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Sosic nata Skabar di Andrea, nata il 10 settembre 1881, moglie;
2. Antonia di Giov. Maria, nata il 22 maggio 1909, figlia;
3. Bernarda di Giov. Maria, nata il 20 luglio 1916, figlia;
4. Giustina di Giov. Maria, nata il 21 ottobre 1920, figlia;
5. Giuseppe di Giov. Maria, nato l'8 marzo 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Sosic fu Giovanni, nato a Trieste il 22 gennaio 1881 e residente a Trieste, via G. Vidali, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giacomina Sosic nata Mattiassevich di Giuseppe, nata il 9 giugno 1889, moglie;
2. Ada di Vincenzo, nata il 26 agosto 1908, figlia;
3. Ugo di Vincenzo, nato il 27 luglio 1910, figlio;
4. Virgilio di Vincenzo, nato l'8 agosto 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Spehar fu Francesco, nato a Trieste il 6 maggio 1886 e residente a Trieste, Vetta di Scorcola n. 844, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Specchiari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Spehar è ridotto in « Specchiari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Spehar nata Ferluga di Rocco, nata il 24 novembre 1888, moglie;
2. Ernesto di Francesco, nato il 19 agosto 1912, figlio;
3. Guerrino di Francesco, nato il 26 luglio 1914, figlio;
4. Germano di Francesco, nato il 9 ottobre 1915, figlio;
5. Livia di Francesco, nata il 28 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emanuele Stepancich di Franco, nato a Castelgiovanni (Goriano) il 24 novembre 1878 e residente a Trieste, Barcola n. 592, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emanuele Stepancich è ridotto in « Stefani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla Stepancich nata Vicic di Michele, nata il 14 febbraio 1880, moglie;
2. Giuseppina di Emanuele, nata il 20 dicembre 1905, figlia;
3. Rodolfo di Emanuele, nato il 4 febbraio 1908, figlio;
4. Giovanni di Emanuele, nato il 2 giugno 1910, figlio;
5. Emilia di Emanuele, nata l'8 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Sosic fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 dicembre 1887 e residente a Trieste, Opicina, n. 468, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Sosic è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Sosic nata Vremec di Caterina, nata il 4 settembre 1892, moglie;
2. Rodolfo di Giovanni, nato il 2 agosto 1913, figlio;
3. Ida di Giovanni, nata il 14 novembre 1914, figlia;
4. Carlo di Giovanni, nato il 19 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Terdoslavich di Maria, nato a Fiume il 15 marzo 1887 e residente a Trieste, via S. Michele, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tersalvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Terdoslavich è ridotto in « Tersalvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Terdoslavich nata Giassi di Francesco, nata il 10 febbraio 1892, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 23 ottobre 1914, figlio;
3. Renato di Giuseppe, nato il 22 marzo 1920, figlio;
4. Mario di Giuseppe, nato il 9 marzo 1922, figlio;
5. Attilio di Giuseppe, nato il 4 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Tomasic fu Antonio, nato a Seghetto (Umago) il 3 novembre 1881 e residente a Trieste, via S. M. Maggiore n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tommasi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Tomasic è ridotto in « Tommasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Amalia Tomasich nata Bernetich di Domenico, nata l'11 ottobre 1883, moglie;
2. Brunone di Giuseppe, nato il 23 agosto 1908, figlio;
3. Riccardo di Giuseppe, nato il 25 maggio 1916, figlio;
4. Romano di Giuseppe, nato il 26 febbraio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ukmar fu Francesco, nato a Trieste il 28 marzo 1892 e residente a Trieste, Prosecco n. 214, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Ukmar è ridotto in « Umari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adele Ukmar nata Metelko fu Giovanni, nata il 18 aprile 1891, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 6 agosto 1917, figlio;
3. Giovanni di Francesco, nato l'8 agosto 1920, figlio;
4. Vittorio di Francesco, nato il 12 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Remigio Umek di Enrico, nato a Trieste il 12 dicembre 1890 e residente a Riva sul Garda, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 dei R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Remigio Umek è ridotto in « Savini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Umek nata Gregorich di Giuseppe, nata il 3 giugno 1896, moglie;
2. Liliana di Remigio, nata il 22 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ursich (Urzich) fu Francesco, nato a Trieste l'11 ottobre 1867 e residente a Trieste, via T. Luciani, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ursich (Urzich) è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virginia Ursich nata Custerlina fu Michele, nata il 31 maggio 1872, moglie;
2. Elena di Francesco, nata il 10 maggio 1907, figlia.
3. Bruna di Francesco, nata il 22 settembre 1909, figlia;
4. Giovanni di Francesco, nato il 12 settembre 1911, figlio;
5. Romano di Francesco, nato il 17 aprile 1915, figlio;
6. Mario di Francesco, nato il 17 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ursic fu Stefano, nato a Vipacco il 20 settembre 1868 e residente a Trieste, via Pratello, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ursini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ursic è ridotto in « Ursini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Ursic nata Brecelj di Antonio, nata il 2 febbraio 1870, moglie;
2. Ernesto di Francesco, nato il 1° giugno 1904, figlio;
3. Carmela di Francesco, nata il 27 febbraio 1908, figlia;
4. Anna di Francesco, nata il 17 luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lorenzo Zima di Cecilia, nato a Lengelfed l'8 agosto 1884, e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 490, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cima »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lorenzo Zima è ridotto in « Cima ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Zima nata Velicogna fu Giacomo, nata l'11 maggio 1887, moglie;
2. Carmela di Lorenzo, nata il 6 giugno 1911, figlia;
3. Mario di Lorenzo, nato il 4 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Massimiliano Zorn fu Giovanni, nato a Fiume il 10 agosto 1885 e residente a Trieste, corso Garibaldi, n. 25, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zorro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Zora è ridotto in «Zorro».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Blandina Zorn nata Rigo di Edoardo, nata il 6 febbraio 1887, moglie;
2. Giordano di Massimiliano, nato il 22 maggio 1908, figlio;
3. Enrico di Massimiliano, nato il 19 ottobre 1915, figlio;
4. Primo di Massimiliano, nato il 1° gennaio 1918, figlio;
5. Luciano di Massimiliano, nato il 4 dicembre 1922, figlio;
6. Renata di Massimiliano, nata il 15 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Rachich Marco di Matteo e di Denoble Anna, nato a Curzola (S.H.S.) il 20 maggio 1901 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Rocchi »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Rachich Marco di Matteo è ridotto in « Rocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 30 ottobre 1928 - Anno VII

Il prefetto: CARPANI.

(134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 novembre 1928 – Anno VII

Francia	74.57	Belgrado	33.65
Svizzera	367.46	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.57	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	307.82	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.55	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.092
Praga	56.62		
Romania	11.49	Rendita 3.50 %	71.775
Peso Argentino Oro	18.2	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.087	Consolidato 5 %	83 —
Dollaro Canadese	19.045	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.85
Oro	368.29		

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa depositi e prestiti.

(Art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 9 dicembre 1875, n. 2802, serie 2ª).

ATTIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numerario in cassa	L.	8,036,775.41
2.	Tesoro dello Stato - Conto corrente fruttifero	»	410,026,775.25
3.	Tesoro dello Stato - Conto corrente infruttifero	»	515,904,009.62
4.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio di credito per opere pubbliche	»	38,340,000 —
5.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità	»	10,272,000 —
6.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali	»	66,676,480 —
7.	Banca d'Italia - Conto corrente per le anticipazioni in titoli del Prestito del Littorio	»	105,863,782.40
8.	Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	558,184,610.05
9.	Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto capitale	»	4,567,953,128.56
10.	Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto interessi	»	97,424,624.01
11.	Credito verso i depositanti effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata	»	1,630,130.05
12.	Diritto fisso di polizza	»	2,365,600.25
13.	Credito per tassa di custodia sui titoli di rendita dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale	»	1,612 —
14.	Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi - conto capitale	»	4,658,059,885.50
15.	Prestiti ai Comuni, Provincie e Consorzi - conto interessi	»	126,510,459.39
16.	Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni	»	1,555,351,110.21
17.	Debitori diversi	»	3,370,142.25
18.	Credito verso l'Erario per imposta di R. M. in più pagata	»	—
19.	Quadri ed altri oggetti d'arte	»	15,654.50
20.	Mobilio d'ufficio (per memoria)	»	1 —
21.	Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto capitale	»	399,169,021.70
22.	Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto interessi	»	8,911,370.69
23.	Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto capitale	»	844,290,733.56
24.	Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto interessi	»	20,998,798.68
25.	Palazzo, sede della Direzione Generale di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	4,337,303.33
		L.	14,033,694,008.41
26.	Effetti pubblici in deposito, presso l'Amministrazione centrale	»	948,060,168.64
27.	Effetti pubblici in deposito, presso le sezioni di R. tesoreria provinciale	»	2,253,049,652.22
		L.	17,234,803,829.27

PASSIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale	L.	485,663,898.65
2.	Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	642,571,356.99
3.	Depositi in numerario - conto capitale	»	490,367,681.98
4.	Depositi in numerario - conto interessi	»	40,026,789.28
5.	Depositi in effetti pubblici - Conto degli interessi rimasti da pagare	»	18,971,881.40
6.	Tesoro dello Stato - Conto corrente 1 % di cui all'art. 2 del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028	»	77,147,697.50
7.	Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui all'art. 67 del T. U. 1° gennaio 1913, n. 453	»	20,000,000 —
8.	Ministero delle comunicazioni - Conto corrente per il servizio dei Conti correnti ed assegni postali	»	197,895,482.05
9.	Cassa di risparmio delle provincie lombarde - c/c di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2799	»	60,368,554.42
10.	Conti correnti vari	»	149,879,504.14
11.	Contabilità speciali - Conti correnti per le gestioni annesse aventi rendiconto proprio	»	10,372,085,223.13
12.	Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare	»	814,079.87
13.	Debito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare	»	749,199.59
14.	Creditori diversi	»	70,624,000.12
15.	Patrimoni delle gestioni diverse	»	515,030,952.45
16.	Fondi di riserva	»	875,425,678.42
17.	Utili netti da pagare al Tesoro ed alla Cassa di colonizzazione dell'agro romano	»	16,072,028.42
		L.	14,033,694,008.41
18.	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	3,201,109,820.86
		L.	17,234,803,829.27

Il Direttore generale: VITI.

Il Direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

Situazione al 31 dicembre 1927 del servizio delle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni.

(Leggi 24 gennaio 1864, n. 1636, 13 marzo 1860 (Toscana), n. 145 e 27 maggio 1875, n. 2779).

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	5,677,692.75
Interessi attivi	»	148,096.50
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	544,419.33
	L.	6,370,208.58

PASSIVO.

Annualità d'affrancazioni	L.	5,559,959.48
Depositi d'affrancazioni	»	238,069.99
Interessi passivi	»	561,259.77
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	10,919.34
	L.	6,370,208.58

Situazione al 31 dicembre 1927 della gestione delle Casse postali di risparmio.

(Art. 1 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª e art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835, serie 3ª).

ATTIVO.

Ministero delle comunicazioni e conto corrente per acquisto rendita su richiesta dei depositanti - Suo debito.	L.	36,533,289.24
Rendita consolidata - Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	23,894,036.05
Titoli di rendita di proprietà del fondo di riserva (conto capitale)	»	265,260,852.99
Rata d'interessi sui detti titoli di rendita rimasta da riscuotere	»	6,223,332.81
Interessi rimasti da riscuotere sulla rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	757,685.15
Debitori e creditori diversi - Debitori	»	9,285,870.46
Mobilio (per memoria)	»	1 —
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	»	10,100,227,483.40
Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le Casse di Risparmio Postali di Vienna	»	15,841,256.85
Credito verso l'Erario per imposta di ricchezza mobile in più pagata	»	24,043,237.22
Conto del Palazzo	»	5,581,373.12
	L.	10,487,648,418.29

PASSIVO.

Ministero delle Comunicazioni e conto corrente per acquisto rendita su richiesta dei depositanti - suo credito	L.	—
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti - Libretti nominativi	»	8,927,642,509.95
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti - Id. al portatore	»	32,927,145.90
Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti - Buoni postali	»	1,097,831,842.60
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti	»	98,029,719.10
Fondo di riserva	»	282,338,633.57
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile	»	—
Debitori e creditori diversi - (Creditori)	»	16,536,201.25
Utili degli anni 1924-1925 e 1926 nella misura di 1/10 da versare al Tesoro dello Stato	»	9,201,125.46
Utili netti	»	23,141,240.46
	L.	10,487,648,418.29

Situazione al 31 dicembre 1927 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa italiana.

(Legge 28 giugno 1885, n. 3188, serie 3ª e Regio decreto 6 dicembre 1885, n. 3559, serie 3ª).

ATTIVO.

Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	17,509,800 —
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	323,344 —
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	1.80
	L.	17,833,145 80

PASSIVO.

Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L.	13,557,137.77
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	2,473,302.45
Differenza a pareggio (avanzi)	»	1,802,705.58
	L.	17,833,145.80

Situazione al 31 dicembre 1927 dei fondi e valori della Cassa nazionale per le Assicurazioni sociali.

(Art. 31 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 luglio 1901, n. 386
e art. 14 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603).

ATTIVO.

Titoli di rendita - Conto capitale	L.	1,717,622,131.59
Titoli di rendita - Conto interessi	»	39,995,776.56
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	2,459,930.07
	L.	1,760,077,838.22

PASSIVO.

Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	1,760,077,838.22
	L.	1,760,077,838.22

Situazione al 31 dicembre 1927 degli Istituti di previdenza ferroviari.

(Leggi 24 marzo 1907, n. 132 e 29 marzo 1900, n. 101 (articoli 21 e 22) e 9 luglio 1908, n. 418).

ATTIVO.

		Fondo pensioni e sussidi al personale ferroviario	Fondi speciali
		—	—
Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	529,521,247.49	96,897,250.63
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	11,425,121.85	2,844,187.36
Credito verso le Società delle strade ferrate Meridionali e Mediterranee	»	40,113,514.96	—
Mutui	»	448,379,210.50	—
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	53,824,177.02	3,627,853.15
	L.	1,083,263,271.82	103,369,291.14
		1,186,632,562.96	

PASSIVO.

Patrimonio	L.	1,083,263,271.82	103,369,291.14
	L.	1,083,263,271.82	103,369,291.14
		1,186,632,562.96	

Situazione al 31 dicembre 1927 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

(Libro secondo - parte seconda - del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453).

ATTIVO.

Mutui in cartelle ordinarie 4 % - Capitale vigente al 31 dicembre 1927	L.	186,433,136.40
Mutuo in cartelle speciali 3.75 % concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 31 dicembre 1927	»	127,973,398.01
Mutui in cartelle ordinarie 3.75 % - Capitale vigente al 31 dicembre 1927	»	90,968,232.79
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito	»	6,345,199.41
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito	»	2,259,592.23
Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Conto fondo di riserva - Titoli alla pari in deposito presso il tesoriere centrale	»	23,179,872.86
Mutuatari diversi: Rate tollerate a Comuni colpiti dal terremoto nella provincia di Aquila	L. 43,499.91	
Mutuatari diversi: Somme rimaste da versare o delle quali venne differito il versamento, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi	» 73,496.47	
		116,996.38
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 13 ultimo comma del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, e del D. L. 23 maggio 1904, n. 906 - Debito del Tesoro dello Stato	»	1,226,874.73
Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere	»	112,554.70
Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 % da alienare - Suo debito	»	4,215,400 —
Conto diritti di bollo su titoli rappresentanti cartelle ordinarie e speciali - Suo debito	»	38,609 —
Mobilio	»	1 —
	L.	442,869,867.51

PASSIVO.

Cartelle ordinarie 4 % - Capitale nominale di quelle vigenti al 31 dicembre 1927	L.	186,433,400 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % del prestito concesso al comune di Roma - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1927	»	127,973,500 —
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Capitale nominale dei titoli vigenti al 31 dicembre 1927	»	90,969,000 —
Cartelle ordinarie 4 % - Competenze rimaste da pagare e cioè:		
Interessi	L. 4,403,612 —	
Capitale	» 3,066,652 —	
		7,470,264 —
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % del prestito concesso al comune di Roma - Competenze rimaste da pagare, e cioè:		
Interessi	L. 191,107.75	
Capitale	» 398,812.83	
		589,920.58
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Competenze rimaste da pagare, e cioè:		
Interessi	L. 1,861,031.25	
Capitale	» 1,982,312.50	
		3,843,343.75
Mutuatari diversi - Somme anticipate	L.	43,499.91
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare a saldo dei prestiti in cartelle ordinarie 4 %	»	1,295,013.01
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati	»	85,818.26
Debitori e creditori diversi - Loro credito	»	2,554.16
Direzione generale delle tasse sugli affari - Conto diritti di bollo - Suo credito	»	38,609 —
Creditori per spese d'amministrazione - Spese impegnate e non soddisfatte	»	9,717.47
Bilancio dello Stato - Quote di annualità pagate ed accantonate - Suo credito	»	22,611.17
Erario dello Stato - Suo credito per imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare	»	61,701.30
Fondo di riserva	»	24,030,914.90
	L.	442,869,867.51

Situazione al 31 dicembre 1927 del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

(Testo unico delle leggi riguardanti gl'Istituti di previdenza approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte I).

ATTIVO.

Cassa	L.	25,974.94
Fondi in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	41,241,102.55
Fondi in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	28,950,000 —
Titoli di Stato - Consolidato 5 % - Prestito del Littorio - Buoni del Tesoro novennali - Rendita 3.50 % - Obbligazioni redimibili 4.75 %	»	620,509,896.80
Titoli garantiti dallo Stato - Cartelle del credito comunale e provinciale e Obbligazioni del consorzio di credito per le opere pubbliche	»	100,614,200 —
Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	95,747,133.33
Fondi in conto corrente provvisorio con la Cassa depositi e prestiti per l'impiego di fondi (ora estinto)	»	1,810,413.70
Crediti per rifusione di pensioni e di indennità per cumulo di servizi	»	2,644.65
Crediti per contributi rimasti da versare	»	21,461,978.88
Mobili	»	1 —
Capitali investiti in prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	26,859,029.88
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, istituito ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	3,707,975.95
Interessi sui titoli di Stato rimasti da riscuotere	»	17,060,707.25
Interessi sui titoli garantiti dallo Stato	»	1,899,570.05
Interessi sui prestiti concessi ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	212,383.26
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	33,794.30
Interessi sul conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	97,944.26
Interessi sulle rifusioni di pensioni e di indennità	»	806.53
Interessi sul conto corrente provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (ora estinto)	»	—
Credito verso il Ministero della pubblica istruzione per interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico per pensioni insegnanti ex regime	»	84,830.05
Credito per quote a carico sulle pensioni ed indennità conferite dal Monte	»	1,778,478.42
Ritenuta 1 e 2 per cento sulle pensioni maturate	»	2,221,904.33
Saldo del conto debitori diversi	»	12,757,686.36
Ordini di riscossione rimasti da incassare	»	7,290,025.48
	L.	984,368,481.97

PASSIVO.

Debito per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria e rimasti da rimborsare	L.	38,060,770.26
Mandati di pagamento rimasti da pagare	»	1,033,433.56
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	3,787,773.49
Rimborsi di contributi rimasti da effettuare	»	—
Rimborsi agli Enti di quote pensioni e di indennità indebitamente poste a loro carico	»	—
Spese d'amministrazione impegnate da erogarsi nel 1928	»	170,358.81
Indennità e rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	15,739,823.19
Ritenute per imposta di ricchezza mobile, complementare e tassa di bollo rimasta da pagare	»	4,293,840.38
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1927	»	2,221,904.33
Versamenti volontari	»	1,823,657.16
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	201,895.21
Patrimonio netto	»	917,035,025.58
	L.	984,368,481.97

Situazione al 31 dicembre 1927 del Fondo per l'educazione ed istruzione degli orfani degl'insegnanti elementari.

(Testo unico delle leggi riguardanti gl'Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 - Libro III - Parte II, e legge 26 giugno 1913, n. 836).

ATTIVO.

Cassa	L.	204,569.65
Fondi in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	413,955.71
Capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	190,455.78
Capitali impiegati in consolidato 5 % ed in buoni del Tesoro	»	6,100,924.58
Fondi in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	300,000 —
Interessi sul detto conto corrente rimasti da riscuotere	»	5,794.50
Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato 5 % e sui buoni del Tesoro	»	167,044 —
Giornata di stipendio scaduta e non ancora versata nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	116,543.37
Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere	»	28,520.70
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	5,090 —
Ordini di riscossione rimasti da incassare	»	40,515.08
	L.	7,573,713.37

PASSIVO.

Debito per pagamenti effettuati dalla Sezione di Regia tesoreria e rimasti da rimborsare	L.	305,199.45
Mandati di pagamento rimasti da pagare	»	267,764.89
Mutuo concesso dalla Cassa D. D.	»	124,314.34
Giornata di stipendio versata anticipatamente	»	110,938.46
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	37,256.99
Patrimonio netto	»	6,728,239.24
	L.	7,573,713.37

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte III).

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza - Numerario in cassa	L.	548,305.69
Ministero finanze - Sussidio governativo	»	125,000 —
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 11 del regolamento 9 marzo 1899, n. 121)	»	34,376,547.20
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (art. 11 del regolamento suddetto)	»	24,510,800 —
Detti in consolidato 5 % e Titoli del Littorio	»	115,554,135.60
Detti impiegati in obbligazioni 4.75 %	»	1,500,000 —
Detti in buoni del Tesoro	»	9,200,000 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	470,795.30
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % e sui titoli del Littorio	»	3,280,345 —
Interessi sulle obbligazioni 4.75 %	»	17,812.50
Interessi sui buoni del Tesoro	»	62,500 —
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	1,200,000 —
Interessi attivi maturati sulle somme in conto corrente per mutui ad Enti pubblici	»	11,533.69
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale	»	3,301,104.49
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1927 per quote di pensioni e di indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza	»	74,248.99
Ritenute 2 % sulle pensioni maturate nel 1927 rimaste da introitare	»	244,067.36
Mobili (per memoria)	»	1 —
Sezioni di Regia tesoreria per somme in meno versate sulle riscosse	»	21,782 —
Cassa depositi e prestiti - Per cartelle 4 % estratte e non rimborsate	»	223,200 —
Ordini rimasti da riscuotere	»	5,817,225.41
Conto corrente per mutui alle cooperative edilizie	»	2,920,536.65
Conto corrente per mutui agli Enti pubblici	»	915,751.46
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	24,453,736 —
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	4,465,041.66
	L.	233,294,470 —

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	106,069.15
Mandati non pagati	»	1,364,563.35
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1928	»	15,254.68
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	4,307,264.47
Indennità rimaste da pagare	»	27,688.75
Ritenute per imposta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimaste da versare	»	974,086.31
Ritenute 2 % sulle pensioni maturate nel 1927	»	244,067.36
Sezioni di Regia tesoreria per mandati emessi su pensioni rimasti da rimborsare	»	3,608,298.85
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	»	511,649.64
Somme versate in più dalle sezioni di R. tesoreria provinciale	»	17,725.50
Versamenti volontari	»	702,872.68
Patrimonio - Attivo netto	»	221,414,929.46
	L.	233,294,470 —

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa di previdenza del personale tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte IV).

ATTIVO.

Cassa	L.	47,651.97
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 5 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 729).	»	938,172.52
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale (articolo suddetto)	»	1,264,200 —
Detti in titoli del consolidato 5 %	»	8,259,844.02
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	56,067.13
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	150,000 —
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	4,146.65
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	24,801.50
Rata semestrale d'interessi da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	238,070 —
Fondo in conto corrente colla Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie	»	100,660 —
Interessi sulle somme in conto corrente di cui sopra	»	963.26
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	—
Ordini di riscossione emessi e rimasti da riscuotere	»	78,676.88
	L.	11,163,254.93

PASSIVO.

Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, rimasti da rimborsare	L.	24,015 —
Mandati di pagamento rimasti inestinti	»	80,345.66
Indennità rimaste da pagare e interessi relativi	»	303,874.31
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1928	»	31.53
Conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 7 detto regolamento)	»	—
Interessi passivi sulle somme in conto corrente provvisorio	»	—
Creditori diversi	»	864.65
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	66,573.82
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	»	10,687,549.96
	L.	11,163,254.93

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa di previdenza dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali.

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte V).

ATTIVO.

Cassa	L.	523,830.21
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (art. 12 del regolamento 20 ottobre 1904, n. 730)	»	48,888,089.33
Detti in cartelle di Credito comunale e provinciale ed in obbligazioni redimibili 4.75 %	»	20,737,200 —
Detti in buoni del Tesoro ordinari e novennali	»	9,200,000 —
Detti in consolidato 5 %	»	323,960,133.28
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	3,592,311.61
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	122,900,000 —
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie	»	6,638,085 —
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui agli Enti pubblici	»	2,239,161.34
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle e sulle obbligazioni del debito redimibile	»	372,356.50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	8,689,245 —
Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro	»	84,722.22
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	1,738,236.55
Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie	»	76,756.05
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti (art. 5 del citato regolamento)	»	1,200,000 —
Interessi su detto conto corrente, rimasti da riscuotere	»	—
Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	17,026,382.71
Mobili (per memoria)	»	1 —
Ritenute 1 e 2 % sulle somme maturate nel 1927 rimaste da introitare	»	87,477.86
Somme liquidate ma non introitate al 31 dicembre 1927 per quote di pensioni e d'indennità poste a carico dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza	»	37,985.24
Somme versate in meno dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	28,941.50
Debitori diversi	»	—
Ordini di riscossione rimasti inestinti	»	10,140,297.90
	L.	578,161,213.30

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	256,432.11
Versamenti volontari in conto capitale	»	454,494.42
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	695,620.69
Indennità rimaste da pagare	»	425,728.93
Rimborsi per versamenti volontari	»	979.92
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate nel 1927	»	87,477.86
Ritenuta di ricchezza mobile, addizionale e centesimo di guerra sulle pensioni, rimasta da versare	»	—
Spese di amministrazione impegnate per il 1928	»	154,978.75
Somme versate in più dalle sezioni di tesoreria in confronto di quelle riscosse	»	24,906.68
Patrimonio - Attivo netto	»	569,951,200.05
Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, rimasti da rimborsare	»	2,433,711.48
Mandati rimasti inestinti	»	3,353,405.13
Creditori diversi	»	322,277.28
	L.	578,161,213.30

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

(Testo unico 2 gennaio 1923, n. 453 - Parte VI).

ATTIVO.

Cassa	L.	195,232.88
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	1,423,313.01
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	2,200,000 —
Ministero della giustizia - Sussidio rimasto da riscuotere	»	—
Detto Quote a suo carico sulle pensioni	»	—
Ritenuta 2 % sulle pensioni	»	70,455.17
Contributi rimasti da versare	»	417,611.29
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni	»	2,128,743.21
Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale	»	2,315,200 —
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	24,895,738.87
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie	»	1,432,834 —
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui agli Enti pubblici	»	707,500 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	45,076.50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	711,367.50
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	—
Interessi sulle somme in conto corrente provvisorio rimasti da riscuotere	»	—
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	56,734.35
Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui alle cooperative edilizie	»	22,996 —
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	8,882.35
Ordini di riscossione inestinti	»	196,868.53
	L.	36,828,554.66

PASSIVO.

Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale e rimasti da rimborsare	L.	1,248,832.12
Mandati rimasti inestinti	»	443,545.32
Imposte rimaste da versare	»	127,897.16
Ritenuta 2 % sulle pensioni	»	70,455.17
Contributi da rimborsare	»	—
Versamenti volontari	»	130,916.85
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1928	»	11,798.13
Capitali riservati	»	201,586.17
Rate di assegni vitalizi rimaste da soddisfare	»	1,233,019.89
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	—
Indennità rimaste da soddisfare	»	43,602.32
Creditori diversi	»	2,596,122.22
Patrimonio netto	»	30,720,779.31
	L.	36,828,554.66

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

(Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 - Parte VII).

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza - Numerario in cassa	L.	54,298 —
Contributi rimasti da versare	»	872,074.61
Capitali impiegati in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	113,332.80
Capitali impiegati in cartelle di Credito comunale e provinciale	»	1,847,400 —
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 % e del Littorio	»	4,312,171.10
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle cartelle	»	36,548 —
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % e del Littorio	»	124,517.50
Tesoro dello Stato - conto corrente infruttifero	»	8,754.26
Tesoro dello Stato - conto corrente fruttifero	»	1,000,000 —
Mobili (per memoria)	»	1 —
Debitori diversi	»	0.45
Ordini di riscossione rimasti da riscuotere	»	28,706.57
Cassa depositi e prestiti - mutui alle cooperative edilizie	»	283,206 —
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	21,388.80
Interessi sui mutui alle cooperative edilizie	»	6,932.80
	L.	8,709,331.89

PASSIVO.

Tesoro dello Stato - pagamenti da rimborsare	L.	4,629.50
Mandati di pagamenti rimasti inestinti	»	39,248.19
Contributi da rimborsare	»	283.82
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1928	»	4,676.25
Capitali riservati	»	27,689.32
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	8,769.30
Rate di interessi sui capitali riservati rimaste da soddisfare	»	455.81
Indennità rimaste da soddisfare	»	6,388.97
Creditori diversi	»	2,317.16
Patrimonio netto	»	8,614,873.57
	L.	8,709,331.89

Situazione al 31 dicembre 1927 della Cassa di previdenza per le pensioni al personale delle R. scuole professionali.

(Decreto Luogotenenziale n. 1750 del 6 settembre 1917 - Parte VIII).

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza - Numerario in cassa	L.	55,236.91
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	6,031,287.15
Detti in prestiti a Provincie ed a Comuni	»	247,592.70
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio colla Cassa depositi	»	—
Interessi sui titoli del consolidato 5 % da riscuotere	»	169,837.50
Interessi sulle somme in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	7,038.95
Debitori diversi	»	—
Contributi rimasti da riscuotere	»	8,106.91
Tesoro dello Stato - conto corrente infruttifero	»	7,222.76
Tesoro dello Stato - conto corrente fruttifero	»	300,000 —
Ordini di riscossione rimasti da incassare	»	14,157.60
	L.	6,840,480.48

PASSIVO.

Creditori per pensioni rimaste da soddisfare	L.	668.70
Creditori per indennità rimaste da pagare	»	—
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1928	»	—
Creditori diversi	»	10 —
Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalla Regia tesoreria provinciale e rimasti a rimborsare	»	1,338 —
Mandati di pagamento rimasti inestinti	»	16,242.31
Patrimonio netto	»	6,822,221.47
	L.	6,840,480.48

Situazione al 31 dicembre 1927 dell'Opera di previdenza degli impiegati civili dello Stato e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione.

(R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219 - Parte IX).

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza	L.	451,205.36
Tesoro dello Stato - conto corrente infruttifero	»	6,307,648.39
Tesoro dello Stato - conto corrente fruttifero	»	10,000,000 —
Capitali impiegati in obbligazioni redimibili 4.75 %.	»	4,150,000 —
Detti in consolidato 5 % e del Littorio	»	125,642,883.04
Detti in consolidato 3.50 %	»	182,466.20
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	1,000,000 —
Capitale mutuato all'Istituto nazionale orfani impiegati	»	440,358.41
Detto mutuato a Provincie ed a Comuni	»	14,956,086.15
Detto mutuato ad enti diversi	»	1,062,928.17
Interessi rimasti da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % e del Littorio	»	3,569,937.50
Detti sulla rendita consolidata 3.50 %	»	3,788.75
Detti sulle obbligazioni redimibili	»	49,281.25
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	171,629.90
Detti sul conto con la Cassa depositi	»	—
Detti sui mutui concessi all'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati	»	—
Detti sui mutui ad Enti diversi	»	5,241.60
Debitori diversi	»	22,840.20
Mobili (per memoria)	»	1 —
Ordini di riscossione non introitati	»	471,734.94
	L.	168,488,031.15

PASSIVO.

Rate di assegni rimaste da pagare	L.	640,441.87
Rate di assegni ex Cassa sovvenzioni	»	305,233.03
Borse di studio rimaste da pagare.	»	226,642.35
Rette e spese accessorie rimaste da pagare	»	106,814.25
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1928.	»	18,057.92
Creditori diversi	»	25,102.60
Cassa depositi e prestiti - per interessi in più corrisposti sui mutui al 6.50 %	»	347.61
Patrimonio netto	»	159,779,158.40
Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale e rimasti da rimborsare	»	5,430,486.64
Ordini di pagamento inestinti	»	1,949,746.48
	L.	168,488,031.15

Il Direttore generale: VITI.

Il Direttore capo della ragioneria: LOVECCHIO.

(109)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.